

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 9

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

GIUSEPPE ARLACCHI

**per il reato di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale Penale di Roma**

il 19 dicembre 1996

Tribunale Penale di Roma
Sezione del Giudice per le indagini preliminari

Roma, 13 dicembre 1996

Il Giudice rilevato che è stata eccepita dalla difesa di Arlacchi l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dispone l'immediata separazione del processo a carico di Scalfari Eugenio (con formazione di autonomo fascicolo processuale) secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555;

ritenuto di non dover accogliere l'eccezione proposta dalla difesa in quanto si tratta di fatti che non sono in alcun modo connessi all'attività parlamentare;

dispone la trasmissione di copia degli atti al Presidente del Senato a norma dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto;

sospende il processo a carico di Arlacchi Giuseppe fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. Rinvia il processo separato a carico di Arlacchi e Scalfari all'udienza del 23 aprile 1997, ore 9,30, Aula 6 p.

Il Giudice per le indagini preliminari
(*F.to* Dott.ssa Carmelita A. Russo)

